

Statuto

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Il Touring Club Italiano (T.C.I.), con sede in Milano, costituito l'8 novembre 1894 con la denominazione di Touring Club Ciclistico Italiano, ha come scopo il corretto sviluppo di attività di viaggio e turismo riconoscendo in esse alto valore sociale, culturale ed economico nonché la conoscenza dei paesi e delle culture del mondo favorendo reciproca comprensione e rispetto fra i popoli.

In particolare il Touring Club Italiano intende collaborare alla tutela e alla educazione ad un corretto godimento del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e delle identità plurali dell'Italia in tutte le sue forme espressive, materiali e immateriali, che considera nel suo complesso beni e valori insostituibili da trasmettere alle generazioni future. Il Touring Club Italiano intende svolgere attività di divulgazione della cultura geografica, storica e turistica dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Il Touring Club Italiano persegue scopi di promozione sociale con la prevalente gratuità delle prestazioni dei soci e il funzionamento democratico dell'organizzazione in base alle regole statutarie.

Il Sodalizio può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che con la promozione e/o creazione di Associazioni, Fondazioni e altri Enti dotati di propria personalità giuridica per finalità specifiche e di carattere istituzionale e la collaborazione e/o la partecipazione in altri Enti.

Il Touring Club Italiano è una libera Associazione (artt. 36 e segg. del Codice Civile) senza scopi di lucro.

Articolo 2 - L'azione del Touring Club Italiano si identifica nelle seguenti attività:

- 1) promuovere e realizzare strumenti di conoscenza e informazione (opere editoriali, guide, cartografia, pubblicazioni periodiche, in forma cartacea e non) e favorirne la più ampia divulgazione con tutti i mezzi tradizionali o tecnologicamente più avanzati per facilitare l'evoluzione (o la crescita) di un turismo più premiante, consapevole, libero e rispettoso prima di tutto in Italia e in Europa, ma anche nel resto del mondo, secondo i principi indicati all'art. 1;
- 2) operare per la tutela del paesaggio, dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale nel suo complesso; favorire la conoscenza di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con le autorità o con altri Sodalizi, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di docenti e operatori sulle tematiche del patrimonio storico e ambientale e della sua fruizione turistica;
- 3) favorire l'affermazione di una cultura imprenditoriale qualificata in campo turistico, capace di promuovere il costante miglioramento dell'accoglienza, dei servizi ricettivi e di quelli collegati ai trasporti, alla viabilità e alla circolazione, sempre nel rispetto dei valori e delle identità ambientali, storiche e culturali del territorio;
- 4) svolgere studi e ricerche, promuovere convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi in Italia e all'estero;
- 5) adoperarsi per incentivare, nelle debite sedi, le opportune pratiche assicurative in ambito turistico, a favore di chi viaggia e in particolare dei suoi Soci;
- 6) svolgere e promuovere in genere ogni attività utile nel campo del turismo, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita umana e culturale di ciascun individuo;
- 7) promuovere la costituzione di organismi associativi dell'Unione Europea per gli scopi statutari e la partecipazione agli stessi ove possibile e opportuno, nonché rapporti stabili di collaborazione con altre Associazioni che, nel mondo, si dedicano ad obiettivi anche parzialmente analoghi;
- 8) istituire rappresentanti in Italia, nell'Unione Europea e all'estero, con l'incarico di fornire al Sodalizio tutte le informazioni che possano essere utili per le sue attività e di dare ai Soci informazioni e assistenza turistica;
- 9) promuovere la organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni in genere, ma prioritariamente in Italia e nell'Unione Europea;
- 10) promuovere all'estero il turismo verso l'Italia, valorizzandone le attrattive e facilitandone i flussi;
- 11) ottenere da parte di terzi a favore dei Soci speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi turistici, sia per l'accesso al credito durante viaggi e soggiorni, sia per l'acquisto, anche in rete, di pubblicazioni, beni e servizi utili per il turismo;

12) per la realizzazione di tutte le attività necessarie il TCI può intraprendere attività coerenti coi suoi obiettivi investendo e disinvestendo beni patrimoniali, secondo corretti principi gestionali.

Articolo 3 - Il Touring Club Italiano afferma e assicura la sua assoluta indipendenza da qualsiasi condizionamento culturale, politico, economico e religioso. Per la realizzazione dei suoi obiettivi statutari e a difesa dei diritti del suo corpo sociale e dei turisti-viaggiatori in genere è in ogni caso libero di assumere posizioni, formulare proposte o critiche, dare corso a iniziative a ciò finalizzate.

DEI SOCI

Articolo 4- Al Touring Club Italiano hanno facoltà di aderire, volontariamente e liberamente, i cittadini italiani e/o dei Paesi dell'Unione Europea, ma anche, se lo desiderano, cittadini di altri Paesi del mondo, ovunque residenti.

Possono essere ammessi anche gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituiti.

Essere Soci significa condividere le finalità dell'Associazione e ispirare ai suoi principi i propri comportamenti e le proprie libere scelte di cittadini turisti e viaggiatori.

Ai Soci è riservata la possibilità di accedere, accogliere e partecipare alle proposte, alle iniziative, alle opportunità pratiche loro rivolte per lo più in via esclusiva o comunque di specifica priorità e favore nel loro duplice ruolo di sostenitori dell'azione del Touring Club Italiano ma anche di destinatari delle sue attività.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla Associazione.

La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ivi comprese le categorie di Soci, le modalità di adesione e i termini della loro partecipazione sono delineati nei successivi articoli.

Articolo 5 - Il Touring Club Italiano è composto di Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Vitalizi e del Centenario. La qualifica di Socio non può avere durata temporanea antecedente la chiusura dell'anno finanziario nel cui corso avviene l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può prevedere inoltre speciali programmi, servizi e agevolazioni per i Giovani attraverso particolari forme associative.

Articolo 6 - I Soci Ordinari e Familiari - ammessi a norma di Statuto - pagano al momento della loro adesione la quota di associazione annuale o pluriennale nella misura stabilita e secondo le modalità indicate di seguito.

Nella categoria dei Soci Familiari possono essere iscritti, dal momento della loro adesione, i congiunti conviventi con un Socio Vitalizio o Ordinario.

La determinazione della quota associativa annuale, relativa ai Soci Ordinari e Familiari, è deliberata dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

E' di competenza del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle quote associativa annuali - "Ordinaria e Familiare" - deliberate dall'Assemblea, determinare l'importo delle quote poliennali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà d'istituire fra i Soci Ordinari, Familiari, Vitalizi e del Centenario del Touring Club Italiano, speciali tipologie di associati, indirizzate ai Giovani e/o all'Unione Europea e/o all'estero ovvero a celebrare particolari eventi e/o settori di attività, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate.

Articolo 7 - Il Socio Vitalizio o del Centenario riconosce il diritto del Touring Club Italiano di controllare in qualunque momento la regolarità della sua permanenza nell'albo sociale.

Articolo 8 - Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituiti potranno essere ammessi come Soci Ordinari.

La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa.

Anche la tessera sociale di questa categoria di Soci non è trasmissibile né modificabile per successione o trasformazione dell'Ente, Associazione o Società iscritta. L'Ente, Associazione o Società ammessa decade di pieno diritto nel caso di suo scioglimento.

Nei riguardi del Touring Club Italiano gli Enti, Associazioni o Società iscritti s'intenderanno rappresentati dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 9 - La validità della quota associativa decorrerà dal mese di adesione ed avrà durata di un anno per la quota ordinaria, di due anni per la quota biennale e di tre anni per la quota triennale ed è intrasmissibile. Detta quota non ha valore patrimoniale. La quota associativa è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

Il Consiglio Direttivo potrà peraltro, anche per delega al Comitato Esecutivo, approvare accordi con Enti Terzi, che, attraverso proprie campagne promozionali, intendano favorire l'adesione all'Associazione.

Articolo 10 - La richiesta di ammissione è indirizzata alla direzione del Touring Club Italiano, Milano, Corso Italia 10, e comporta l'accettazione dell'associato di tutte le norme dello Statuto e delle linee guida del Codice Etico del Sodalizio.

Al richiedente potrà essere domandata la prova della propria onorabilità.

L'ammissione ha effetto solamente a seguito del versamento della quota associativa.

Articolo 11 - Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento, non cedibile né trasmissibile riportante la data di scadenza della quota associativa.

Articolo 12 - In caso di non ammissione del richiedente da parte del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota versata verrà restituito.

Il Consiglio Direttivo motiva l'eventuale non ammissione del richiedente socio.

Articolo 13 - Ogni Socio è tenuto a inviare entro il mese di scadenza del periodo associativo la quota per il periodo associativo successivo, salvo che abbia dato le dimissioni a norma del presente Statuto.

Il pagamento della quota associativa, in sede di rinnovo, che intervenga nei quattro mesi successivi alla scadenza del periodo associativo, verrà imputato a rinnovo della quota associativa con decorrenza dal mese della scadenza del periodo associativo scaduto.

Le modalità di sollecitazione al pagamento e di recupero della quota associativa e delle relative spese di incasso, per tutti coloro che non avranno effettuato il pagamento sopradetto, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo anche per delega al Comitato Esecutivo.

Articolo 14 - La qualità di Socio del Touring Club Italiano si perde:

a) per dimissioni; la relativa comunicazione dovrà essere inviata alla Direzione del Touring Club Italiano entro il termine di scadenza della quota, trascorso il quale termine il Socio manterrà la qualità di Socio e sarà obbligato per tutta l'annualità successiva e così di seguito;

b) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per mancato pagamento delle quote nei termini stabiliti;

c) per radiazione per perdita dell'onorabilità o per altri gravi motivi.

Le dimissioni, l'esclusione e la radiazione comportano l'immediata decadenza di ogni diritto derivante dalla qualità di Socio.

Articolo 15 - E' diritto e dovere dei Soci partecipare ogni anno all'Assemblea "ad referendum" prevista dall'art. 39, con facoltà esplicita di approvare o non approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso, le quote associative annuali, che avranno validità dal mese di adesione e per l'intero anno successivo e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in scadenza e le altre deliberazioni di competenza della Assemblea.

Articolo 16 - Il Touring Club Italiano informa i propri associati circa le attività e l'andamento dell'Associazione mediante l'invio, nella forma ritenuta più efficiente, di una pubblicazione periodica e/o attraverso il sito internet riservato ai Soci, sui quali verranno pubblicati altresì il rendiconto economico e finanziario annuale e le deliberazioni assembleari.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17 - Il Touring Club Italiano ha Sede, Direzione e Amministrazione Centrale in Milano. A dirigere ed amministrare il Touring Club Italiano è preposto un Consiglio Direttivo il cui numero di componenti - tra membri eletti e membri di diritto - non potrà essere minore di diciotto e superiore a ventiquattro Membri, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci capaci di obbligarsi, di provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività del Sodalizio e in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria (TUB) tempo per tempo vigente e dei relativi regolamenti di attuazione.

In ogni caso sono Membri di diritto del Consiglio Direttivo i Coordinatori delle tre macro aree territoriali individuate dal Consiglio Direttivo, con la determinazione delle regole di elezione, durata e funzionamento.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero dei suoi componenti nei limiti di cui sopra.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi Membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti. La carica di Presidente può essere conferita, di regola, per non più di tre mandati triennali consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge altresì nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, del quale il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto e che è composto di non meno di cinque e non più di sette Membri, compresi quelli di diritto.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi speciali per determinate funzioni a singoli Consiglieri.

Per lo svolgimento dell'attività del Touring Club Italiano presso le Autorità Centrali è in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare una sua Delegazione in Roma.

A PROPOSITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del programma generale dell'attività del Touring Club Italiano, determina almeno una pubblicazione, nel supporto materiale e/o immateriale ritenuto opportuno, da distribuire a titolo gratuito indistintamente a tutti i Soci Ordinari e del Centenario e fissa le norme secondo le quali potranno essere distribuite, a titolo di premio o benemerenzza, pubblicazioni supplementari nel supporto materiale e/o immateriale ritenuto opportuno, medaglie o altri oggetti ai Soci che si troveranno in determinate condizioni, o allo scopo di stimolare e favorire l'iscrizione di nuovi Soci.

Su proposta del Presidente, il Consiglio potrà nominare tra i suoi Membri un Presidente della Delegazione Romana il quale ha il compito di assicurare un'efficace e solida presenza del Touring presso gli organi istituzionali e le strutture organizzative dello Stato.
Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina della Delegazione Romana ne determina la composizione, i compiti, le attribuzioni e le prerogative.
La Delegazione dura in carica tre anni solari.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire delegazioni presso gli organi dell'Unione Europea e in Paesi esteri nei quali la presenza italiana sia particolarmente significativa.

Articolo 19 - Salvo le competenze riconosciute all'Assemblea dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Sodalizio con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi del Touring Club Italiano.

In ogni caso spetta al Consiglio Direttivo la redazione:

- a) della relazione sull'andamento economico e morale del Touring Club Italiano;
- b) del rendiconto economico e finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre ogni opportuno regolamento interno per il funzionamento del Sodalizio e dei suoi organi e per dare esecuzione allo Statuto.

Articolo 20 - Il Comitato Esecutivo assicura la continuità della gestione secondo le Direttive e in forza dei poteri delegati dal Consiglio Direttivo; predispone i piani di attività e di gestione per l'attuazione del programma generale dell'attività del Touring Club Italiano; delibera tutto quanto opportuno ai fini dell'andamento e dell'amministrazione del Sodalizio nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo; cura fra i propri componenti le opportune ripartizioni di compiti anche per i settori di attività.

Il Consiglio Direttivo delega al Comitato Esecutivo in tutto o in parte i suoi poteri deliberativi delegabili. Non possono essere delegate la determinazione delle quote associative, la radiazione dei Soci, l'approvazione dei documenti da sottoporre all'Assemblea (relazione, rendiconto economico e finanziario, nomina delle cariche sociali), nonché quella dei programmi generali di attività e degli investimenti.

In caso di urgenza e soggetti a ratifica, il Comitato Esecutivo può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo fatta unicamente eccezione per quelli indelegabili.

Articolo 21 - Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, nonché le competenze del Comitato Esecutivo sono stabilite da appositi regolamenti interni.

Articolo 22 - L'elezione a componente del Comitato Esecutivo dura sino alla scadenza del mandato di Consigliere in corso al momento dell'elezione stessa. I Membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, non meno di due volte all'anno, per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente. In mancanza di convocazione da parte del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal Collegio Sindacale o richiesta da cinque Membri del Consiglio. Una delle due riunioni può essere prevista fuori sede.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Almeno la metà dei Consiglieri più uno deve partecipare alle sedute e votare. In caso di mancanza di numero legale la seduta di seconda convocazione viene stabilita sempre in modo che l'avviso pervenga agli interessati almeno due giorni prima della riunione indetta. È facoltà del Presidente ritenere valida la seduta con la partecipazione a distanza dei Consiglieri alle sedute in audio/video conferenza, in caso di impossibilità ad intervenire di persona.

Chi presiede la seduta non può essere collegato in audio/videoconferenza.

Articolo 24 - I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Al termine del primo e del secondo anno dalle elezioni generali sarà estratto a sorte un terzo dei Consiglieri che debbono scadere dall'Ufficio. In seguito, la cessazione sarà determinata in base alla conseguente scadenza del mandato.

Articolo 25 - I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per quattro mandati anche non consecutivi.

In caso di vacanza, nel corso della durata della carica, il Consiglio Direttivo provvede in unione con i Sindaci a cooptare, sino alle successive elezioni ed interinalmente, un altro Membro scelto fra i Soci del Touring Club Italiano. È facoltà del Consiglio Direttivo, in unione con i Sindaci, dichiarare decaduto il Consigliere che non sia intervenuto di persona a cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea in sostituzione di altri cessati durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito. Questo mandato interinale non è ritenuto come uno dei quattro mandati per i quali è prevista la

rieleggibilità, qualora sia inferiore alla metà del mandato.

Articolo 26 – La carica dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato dei Garanti, del Presidente e dei Vice Presidenti ha carattere gratuito.

PRESIDENZA

Articolo 27 - Il Presidente presiede alla Direzione e alla Amministrazione del Touring Club Italiano. Ne esprime le alte idealità e lo rappresenta a livello istituzionale e internazionale. Ha la firma per tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale del Touring Club Italiano con facoltà di agire e resistere in giudizio per il Sodalizio e di nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti. Al Presidente fanno direttamente capo, in ragione del suo ufficio, le Relazioni Esterne e quelle Istituzionali.

Tutti i Soci danno anche singolarmente a lui mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e l'autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere dette azioni in giudizio.

Il Presidente è inoltre munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, sia - sempre con firma libera - per l'ordinaria gestione del Touring Club Italiano, compresa quella di delegare temporaneamente e per singole attività ad altri talune determinate facoltà' e di nominare procuratori per singoli atti o per particolari categorie di atti.

Articolo 28 - Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in sua mancanza o impedimento, senz'altro devolute al Vice Presidente più anziano di nomina, e in mancanza anche di questo all'altro Vice Presidente. Tali facoltà potranno anche essere dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, sia ai Vice Presidenti, sia ad altri Membri del Consiglio Direttivo o Comitato Esecutivo.

PRESIDENZA ONORARIA

Articolo 29 - È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di nominare un Presidente Onorario individuato tra personalità di elevato valore morale e di cittadinanza italiana che possa svolgere un ruolo di alto patronato. Il Presidente Onorario è figura altamente rappresentativa, non ha ruoli operativi.

DIREZIONE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA

Articolo 30 - Per la gestione delle attività il Touring Club Italiano si avvale di una Struttura Operativa retribuita, in grado di assicurare le specifiche competenze per la realizzazione delle attività del Sodalizio e dei relativi obiettivi, programmi e servizi. La Struttura Operativa è coordinata dal Direttore Generale che, su proposta del Presidente, con il parere favorevole del Comitato Esecutivo, viene nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo. Le modalità di funzionamento della Struttura Operativa e i compiti e le responsabilità del Direttore Generale sono stabiliti da appositi regolamenti interni.

VOLONTARI E STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 31 - Il Touring Club Italiano, nella sua qualità specifica di Associazione senza scopo di lucro (Art.1), si avvale della collaborazione di Soci disponibili a svolgere attività di volontariato. È facoltà e compito del Comitato Esecutivo stabilire funzioni e modalità dei volontari così come disciplinare le regole relative ai rapporti tra il Volontariato e la Struttura Operativa, nel rispetto delle leggi vigenti, per attività di natura diversa ma finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni.

Articolo 32 - Il Touring Club Italiano si suddivide in aree territoriali che fanno capo rispettivamente ai Consoli ed ai Coordinatori delle Macro Aree Territoriali identificate dal Consiglio Direttivo.

Il Corpo Consolare è composto dai Consoli Regionali e dai Consoli Ordinari scelti fra i Soci, nominati o riconfermati dalla Presidenza ogni triennio.

Il computo dei trienni decorre dal 1° gennaio di ogni anno. I Consoli Regionali e i Consoli Ordinari sono l'organo di collaborazione locale del Touring Club Italiano; svolgono i compiti a essi affidati dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente; possono essere incaricati dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, e cooperano in ogni miglior modo all'attività e allo sviluppo del Touring Club Italiano.

Le cariche di Console Regionale e di Console Ordinario sono gratuite.

A PROPOSITO DEL DIRETTORE GENERALE

2 - Il Direttore Generale ha il compito di dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sovrintende al funzionamento della struttura operativa. Il Direttore Generale può essere delegato dal Comitato Esecutivo, sentito il Consiglio Direttivo, allo svolgimento di alcuni atti o categorie di atti, con conferimento dei relativi poteri. Il Direttore Generale può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e di altri Comitati del Sodalizio, salvo diversamente disposto dal Presidente.

A PROPOSITO DEL CORPO CONSOLARE E DEI COORDINATORI DI MACRO AREE

3 - Apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo, determinerà le macro aree territoriali che necessitano di un coordinatore, fissando altresì le modalità di designazione, la durata e ogni altra disposizione per lo svolgimento della funzione. Ove non diversamente disposto troveranno applicazione le norme dettate dallo Statuto per il Corpo Consolare.

Articolo 33 - Le modalità di funzionamento e le competenze del Corpo Consolare sono normate dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 34 - L'Assemblea elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Le funzioni e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.

Le funzioni di controllo contabile, ove non siano effettuate dai Sindaci, sono affidate a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, indicati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 35 - La retribuzione dei Sindaci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino al compimento del 75° anno di età. In caso di decesso o dimissioni di uno dei Sindaci effettivi subentrerà il Sindaco supplente più anziano per età.

COMITATO DEI GARANTI

Articolo 36 - Il Comitato dei Garanti è organo consultivo e ha il compito di esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, pareri in ordine alle questioni relative all'indirizzo culturale e associativo del Touring Club Italiano e in ordine al rispetto del Codice Etico del Sodalizio.

Articolo 37 - Le modalità di funzionamento del Comitato dei Garanti sono normate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 38 - Il Touring Club Italiano è un'Associazione a diffusione nazionale, pertanto le Assemblee si terranno per referendum secondo le modalità di funzionamento delineate dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio del voto singolo e della sovranità dell'Assemblea dei Soci, consentendo altresì l'espressione del voto per corrispondenza.

Ai Soci maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli Atti attuativi dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 39 - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà indetta annualmente non oltre il mese di giugno. Le Assemblee Generali Straordinarie dei Soci saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dai tre Sindaci o da un ventesimo dei Soci.

Articolo 40 - All'Assemblea Generale Ordinaria dovranno essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio sull'andamento economico e morale del Touring Club Italiano;
- b) il rendiconto economico e finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) la relazione dei Sindaci sul rendiconto economico e finanziario;
- d) l'elezione delle cariche sociali;
- e) gli eventuali adeguamenti delle quote associative e gli altri argomenti che fossero proposti, sia dal Consiglio, sia dai Sindaci, sia da un ventesimo dei Soci.

Articolo 41 - Alle Assemblee Straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti per i quali furono convocate.

Articolo 42 - Le Assemblee del Touring Club Italiano avvengono per votazione "ad referendum" indette fra tutti i Soci con le modalità di cui in appresso. L'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 43 - Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee Generali sarà fissato per non prima del ventottesimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde la Rivista con la quale sarà diramato l'avviso di convocazione.

In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di quindici giorni dal Consiglio, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale.

L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.

L'Assemblea Generale si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

A PROPOSITO DEL COMITATO DEI GARANTI

4 - I Membri del Comitato dei Garanti, fino a un massimo di 12, sono designati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni.

Possono essere nominati Membri persone che siano Soci da almeno dieci anni che, in relazione alla loro particolare e provata competenza professionale oltretutto alla significativa attività svolta nell'ambito del Touring o al di fuori di esso, siano in grado di contribuire allo svolgimento della funzione.

La carica di componente il Comitato dei Garanti è incompatibile con quella di Consigliere o di Sindaco del Touring Club Italiano in carica.

5 - Il Comitato dei Garanti si riunisce, almeno una volta all'anno, su richiesta del Presidente del Touring Club Italiano o di chi ne fa le veci.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e esprime il proprio parere a maggioranza assoluta dei presenti.

All'inizio di ogni riunione il Comitato elegge un proprio Presidente e un Segretario per la redazione del verbale. Copia del verbale è trasmessa sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, al Consiglio Direttivo.

Articolo 44 - Le proposte di iniziativa dei Soci, che questi volessero far portare all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano non oltre il mese di gennaio. Dovranno essere poste al relativo ordine del giorno se fatte unanimemente dai tre Sindaci, o da un ventesimo dei Soci, o, in caso diverso, se il Consiglio lo ritiene opportuno.

Articolo 45 - Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno.
Non sono ammesse deleghe di voto.

Articolo 46 - I Sindaci, a garanzia delle votazioni, potranno sempre organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.

Articolo 47 - Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate.
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dai Sindaci e dal Presidente e pubblicato nella Rivista.

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 48 - Per la revisione o modificazione del presente Statuto, sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specialmente convocata a tale scopo, e che alla votazione partecipi un ventesimo dei Soci, o almeno mille di essi qualora i Soci fossero più di ventimila.

PATRIMONIO

Articolo 49 - Il patrimonio del Touring Club Italiano, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme donate al Touring senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive della gestione non diversamente destinate dall'Assemblea, verrà oculatamente impiegato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, nel modo che lo stesso ritenga opportuno. E' fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed è obbligatorio il reinvestimento di ogni eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione previste nel presente Statuto.

SCIoglIMENTO

Articolo 50 - Per lo scioglimento del Touring Club Italiano sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specialmente convocata a tale scopo, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 51 - In caso di scioglimento del Touring Club Italiano, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto sulla base di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale con i quorum di cui all'art. 50, sentito ove necessario l'organismo di controllo come da normativa vigente pro-tempore, ad altra Associazione avente scopi analoghi a quelli del Touring Club Italiano, o per pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione della Assemblea Generale, esclusa sempre però una divisione fra i Soci.

Articolo 52 - Il presente Statuto è obbligatorio per tutti i Soci del Touring Club Italiano dalla data della comunicazione / pubblicazione sulla Rivista o sul sito Internet od altro social network cui partecipi il Touring Club Italiano, previa approvazione dell'Assemblea Generale.

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Articolo 53 - Lo Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea e avrà efficacia solo per il futuro.

I limiti alla eleggibilità dei Membri del Consiglio Direttivo trovano applicazione per le nomine successive alla entrata in vigore dello Statuto.

Gli attuali Membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Sono rieleggibili sino alla concorrenza di quattro mandati complessivi i Consiglieri che alla data di entrata in vigore dello Statuto non abbiano ricoperto la carica per quattro o più mandati.

A PROPOSITO DEL PATRIMONIO

6 - Per l'amministrazione del patrimonio verranno particolarmente presi in considerazione gli impieghi in attività che possano risultare utili al conseguimento degli scopi sociali, quali: acquisto di terreni, attività alberghiere, iniziative assicurative e di qualsiasi altro genere intese al servizio dei Soci e all'agevolazione della loro attività turistica.

Per gli impieghi di maggior rilievo, ogni singola proposta di investimento dovrà essere portata alla deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, sentito il Consiglio Direttivo nei limiti fissati dal piano generale approvato dal Consiglio Direttivo, in esplicito ordine del giorno, comunicato con apposita relazione scritta almeno otto giorni prima della riunione.

DISTINTIVO E TESSERA

7 - Il distintivo del Touring Club Italiano e la tessera di riconoscimento sono quelli determinati dal Consiglio Direttivo.